

Osservazioni Utilitalia**DCO 191/2018/R/com**

“Linee guida per la promozione delle offerte rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale a favore dei gruppi di acquisto”

Con il presente documento Utilitalia propone osservazioni al Documento di consultazione n. 191/2018/R/com recante *“Linee guida per la promozione delle offerte rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale a favore dei gruppi di acquisto”* (di seguito “Linee guida”).

In linea generale la Federazione esprime apprezzamento per il proseguimento del procedimento avviato con la Delibera n. 610/2017/R/com per la definizione delle linee guida, secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 65 della legge 124/17 (c.d. Legge Concorrenza).

La Legge Concorrenza individua nell’aggregazione di clienti finali in gruppi di acquisto uno strumento necessario per accompagnare i clienti più restii ad abbandonare i regimi di tutela. Tale funzione è ascrivibile, sia alla maggiore efficacia nella trasmissione delle informazioni che conduce ad una migliore comprensione e valutazione delle stesse da parte dei clienti finali, sia alle semplificazioni riscontrate nella ricerca e selezione del venditore.

I Gruppi di acquisto sono solo uno degli strumenti demandati ad ARERA dalla Legge Concorrenza volti alla capacitazione dei clienti finali. Infatti l’Autorità, oltre alle c.d. *Tutela Simile* e *Offerte PLACET*, ha altresì presentato al Ministero dello Sviluppo Economico una proposta recante criteri, modalità e requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l’iscrizione e la permanenza in un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (di seguito EVE).

Utilitalia ritiene auspicabile che lo strumento dei Gruppi di acquisto sia posto in perfetta coerenza con gli interventi precedentemente adottati o in via di adozione da parte dei soggetti competenti. In particolare si ritiene essenziale che i venditori abilitati a partecipare alla fase di selezione del fornitore siano esclusivamente quelli presenti nell’EVE.

Prot. n. 682/AR/E del 27 aprile 2018

Al fine di non generare un effetto distorsivo delle informazioni fornite in sede di selezione, la pubblicazione dei risultati dovrebbe riportare unicamente il nominativo del fornitore selezionato con le caratteristiche dell'offerta. L'informazione recante gli operatori esclusi dovrebbe essere solamente di natura numerica.

Inoltre, sempre a tutela dei clienti finali e del sistema, pur condividendo la natura volontaria delle Linee guida, si ritiene auspicabile che ai soggetti che decidano di aderirvi, sia richiesto un certo grado di affidabilità in termini di onorabilità simile a quanto richiesto ai venditori.

Coerentemente con le asserzioni precedenti, si ritiene condivisibile la proposta di pubblicazione di un elenco dei gruppi di acquisto aderenti alle Linee guida e si ritiene auspicabile che la verifica del rispetto delle Linee guida avvenga prima (verifica *ex-ante*) dello svolgimento delle campagne di acquisto collettivo da parte dei gruppi accreditati.

La necessità di trasparenza e di divulgazione delle informazioni per aumentare la conoscibilità di questo nuovo strumento non deve comportare costi eccessivi per il sistema. In altre parole andrebbe ricercato il mezzo più efficiente per promuovere l'utilizzo di gruppi di acquisto senza utilizzare pratiche inutilmente onerose. Per tal motivo, la Federazione, pur condividendo l'incarico agli attuali esercenti dei servizi di tutela di trasmettere una comunicazione recante le attività dei Gruppi di acquisto, ritiene che l'informativa debba avvenire tramite il sito web dei fornitori e non con strumenti *offline*.